



STATUTO

I. NATURA, COMPOSIZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Il « Movimento francescano italiano » (Mofra) è l'insieme dei soggetti che condividono il carisma elargito dallo Spirito a san Francesco e a santa Chiara per contribuire all'edificazione della Chiesa e alla sua missione nel mondo.

Art. 2 - Il Mofra è costituito da:

- a- i frati del Primo Ordine (Ofm, Ofm conv, Ofm cap);
- b- le monache del Secondo Ordine (Clarisse, Clarisse Urb, Clarisse Cap), tenuto conto della loro condizione di claustrali;
- c- i frati e le monache del Terzo Ordine Regolare (Tor);
- d- le religiose degli Istituti femminili appartenenti al Movimento religiose francescane (Morefra);
- e- i fratelli e le sorelle dell'Ordine francescano secolare (Ofs) e della Gioventù francescana (Gifra);
- f- i membri degli Istituti secolari d'ispirazione francescana (Isf);

Art. 3 - Il Mofra si propone:

- a- di favorire la mutua conoscenza, la comunione fraterna e l'attiva collaborazione fra tutti i suoi componenti;
- b- di testimoniare il Signore attraverso una vitale presenza unitaria del carisma francescano;
- c- di promuovere nella chiesa e nella società la diffusione il Vangelo e del messaggio francescano, anche attraverso i mezzi della comunicazione sociale (stampa e strumenti multimediali).

Art. 4 - La sede del Mofra normalmente coincide con la residenza del Segretario.

II. ORGANISMI OPERATIVI

Art. 5 - Il Mofra, nella realizzazione dei suoi obiettivi, opera tramite l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Presidente e la Segreteria.

A. L'Assemblea generale

Art. 6 - L'Assemblea generale è costituita:

- a- dai componenti del Consiglio direttivo;
- b- dalle Conferenze dei ministri provinciali italiani del Primo Ordine e del Tor, con i rispettivi Segretari nazionali e il Segretario nazionale dell'Unione delle medesime Conferenze;

c- dalle Presidenti delle Federazioni delle clarisse francescane, compatibilmente con la loro condizione di claustrali;

d- dalle Superiori generali e provinciali degli Istituti facenti parte del Morefra e dal Consiglio di presidenza del Morefra;

e- dal Consiglio di Presidenza dell'OFS, dal Consiglio di Presidenza della Gifra e dai presidenti regionali OFS;

f- dai Responsabili nazionali degli Istituti secolari francescani.

Art. 7 - È compito dell'Assemblea generale:

a- garantire l'attuazione degli obiettivi del Mofra;

b- elaborare e approvare orientamenti operativi consoni alla natura e alla finalità del Mofra;

c- promuovere iniziative giudicate di comune interesse;

d- eleggere i componenti della Segreteria del Mofra;

e- approvare il bilancio economico presentato dal Consiglio direttivo;

f- determinare il contributo annuale dei membri per le spese di organizzazione;

g- approvare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, proposte di modifica dello Statuto.

Art. 8 - L'Assemblea generale:

a- è convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni ed è da esso presieduta;

b- elegge e delibera normalmente a maggioranza assoluta dei partecipanti.

B . Il Consiglio direttivo

Art. 9 - Il Consiglio direttivo è l'organismo che dirige il Mofra nell'espletamento delle sue finalità.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo è costituito:

a- dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Vicesegretario;

b- dai presidenti e dai segretari dell'Unione delle Conferenze dei ministri provinciali del Primo Ordine e del Tor, del Morefra, dell'OFS, della Gifra, e da un rappresentante degli Istituti secolari di ispirazione francescana (Isf).

c- Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i tre presidenti.

Art. 11 - Sono compiti del Consiglio:

a- preparare l'Assemblea generale, curarne lo svolgimento e attuarne le delibere;

- b- realizzare iniziative consone alla natura e alle finalità del Mofra;
- c- promuovere e riconoscere la costituzione e l'animazione del Mofra nelle regioni;
- d- costituire eventuali Commissioni di studio.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo:

- a- è convocato e coordinato dal Presidente;
- b- si riunisce almeno due volte l'anno e quando il Presidente, sentita la segreteria, lo ritenga opportuno.

C. Il Presidente

Art. 13 - Assume l'ufficio di Presidente del Mofra, a rotazione e secondo il seguente ordine:

- a- il Presidente dell'Unione delle Conferenze dei ministri provinciali del 1 ° Ordine e del Tor;
- b- la Presidente del Morefra;
- c- il/la Presidente nazionale OFS;

Art. 14 - E' compito del Presidente

- a- convocare e presiedere l'Assemblea generale e il Consiglio direttivo a norma del presente Statuto;
- b- dirigere e assicurare la realizzazione delle finalità del Mofra e dei compiti del Consiglio direttivo.

Art. 15 - Il Presidente rimane in carica per un biennio. In caso di scadenza del mandato all'interno del suo Ente, subentra il suo successore. (

D. La Segreteria

Art. 16 - La Segreteria è costituita:

- a- dal Segretario;
- b- dal Vicesegretario;
- c- da tre collaboratori rappresentativi del Primo Ordine e del Tor, del Morefra, dell' Ofs-Gifra.

Art. 17 - La segreteria svolge un servizio operativo e organizzativo, in armonia con le sue finalità.

Il Segretario

Art. 18 - Il Segretario è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, tenendo presente la sua disponibilità, anche di tempo, all'animazione del Mofra.

Art. 19 - Sono compiti del Segretario:

- a- promuovere l'animazione del Movimento francescano;
- b- curare e coordinare l'attuazione delle varie iniziative approvate dalla Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- c- coordinare le attività della Segreteria;
- d- curare la stesura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, la corrispondenza, le comunicazioni ufficiali e l'archivio;
- e- gestire l'amministrazione economica;
- f- presentare annualmente il bilancio economico al Consiglio direttivo e, ogni due anni, all'Assemblea per la dovuta approvazione;
- g- riscuotere il contributo annuale ed eventuali donazioni.

Art. 20 - Nell'espletamento dei suoi compiti, il Segretario è coadiuvato dal Vicesegretario e dai tre collaboratori, di cui all'art. 16/c.

Art. 21 - Il Segretario dura in carica quattro anni con possibilità di rielezione.

Il Vicesegretario

Art. 22 - Il Vicesegretario è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 23 - E' compito del Vicesegretario collaborare con il Segretario in tutte le sue attività e sostituirlo in sua assenza.

Art. 24 - Il Vicesegretario dura in carica quattro anni con possibilità di rielezione.

Il Mofra a livello regionale

Art. 25 - A livello regionale gli organismi operativi del Mofra vengano costituiti sul modello di quello nazionale, con analoghi compiti e funzioni.

Art. 26 - Il Consiglio direttivo regionale è costituito almeno da un rappresentante del primo Ordine e del Tor, dal Morefra e dall'OFS e Gifra.

L'Assemblea Generale MOFRA, riunita ad Assisi - S. Maria degli Angeli (PG) il 24 ottobre 2004, ha approvato questo Statuto, suggerendo delle modifiche, non sostanziali, inserite successivamente.

Commissione di studio per la stesura dello Statuto

Gardin fr. Agostino , ofm conv., Martini fr. Agostino, ofm, Fior Sr. Emanuelina, Sr Elisabettine, Franzato Sig.ra Annamaria, ofs.